

Proc. n. 811/2011

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione per le controversie di lavoro

**SENTENZA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice del lavoro, dott. Natalino Sapone, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/2/2011 e vertente tra [omissis], elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via sbarre centrali 143/b presso lo studio dell'avv. Domenico Ligato, dal quale è rappresentata difeso unitamente all'avvocato Maria Canale, per procura margine del ricorso

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, contumace;

[omissis]

disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

-Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla parte della domanda in cui si richiede l'immissione in ruolo della ricorrente.

-Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica dalla data di immissione in ruolo della docente [omissis]

-Condanna il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni che sarebbero maturate a partire dal 21 gennaio 2011 sino all'1 settembre 2011, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo.

-Pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.000, di cui 500 per onorario e 10 per esborsi, oltre Iva e CP come per legge.

Reggio Calabria, 29.2.2012

Il Giudice

## PROSECUZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 29.2.2012

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il diritto al trattamento economico con decorrenza retroattiva dalla decorrenza giuridica della nomina, che avrebbe dovuto ottenere al posto della prof.ssa [omissis] e precisamente dalla data di immissione in ruolo della stessa e comunque condannarsi l'amministrazione scolastica al pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data della mancata immissione in ruolo della ricorrente, e cioè a decorrere dalla data in cui veniva costituito il contratto di lavoro a tempo indeterminato in favore della prof.ssa [omissis] con interessi e la rivalutazione monetaria, o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica al pagamento della corrispondente somma che la ricorrente non ha potuto percepire a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione; in via ancora più subordinata, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per la mancata immissione in ruolo, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora, presentata contestualmente all'impugnazione della costituzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in favore della docente [omissis] cioè dal 21 gennaio 2011, sino all'effettiva immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

La prof.ssa [omissis] eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente e chiede la condanna della ricorrente medesima alle spese del giudizio.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

In linea preliminare si rileva che, essendo stato il ricorso depositato in data successiva al 25 giugno 2008, trova applicazione la modifica dell'art. 429 comma 1 c.p.c. civ. introdotta dall'art. 53 co. 2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, a norma del quale "nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Da ciò consegue che non è necessaria - neanche nel modello previsto dal modificato art 429 c.p.c. - la redazione di una parte autonoma contenente l'esposizione dello svolgimento del processo.

#### *Argomenti delle parti*

1.- La ricorrente espone di essere inserita nella graduatoria di terza fascia nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Calabria; dispone che è stata individuata come docente da immettere in ruolo [omissis] per l'anno scolastico 2008/09; nella graduatoria di terza fascia nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento [omissis] occupava la prima posizione in virtù di un punteggio di 113 punti e la ricorrente occupava la seconda posizione con punti 108; sul ricorso collettivo per l'annullamento del punto A.5 della tabella di valutazione di titoli della terza fascia il Tar del Lazio ha emesso sentenza con la quale è stato stabilito che le graduatorie ad esaurimento degli anni 2007/2008 e 2008-2009 dovevano essere modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS. La citata sentenza è passata in giudicato non essendo stata appellata dal Ministero. Dispone ancora che la docente [omissis] è in possesso di abilitazione diversa da quella conseguita presso le SSIS; alla luce della sentenza del Tar del Lazio la [omissis] avrebbe dovuto possedere un punteggio pari a punti 107, a seguito della decurtazione dei 6 punti in precedenza illegittimamente attribuiti, e conseguentemente sarebbe stata collocata in seconda posizione quindi

proprio dietro l'odierna ricorrente che, con i suoi 108 punti, avrebbe avuto diritto ad ottenere quel posto. In ricorso ha chiesto pertanto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle graduatorie compilate per il biennio 2007-2009 e più precisamente la loro modifica limitatamente alle parti in cui riconoscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti alla docente [omissis]; con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo; chiede altresì la condanna del Ministero all'immissione in ruolo della ricorrente nello stesso posto di lavoro occupata dalla [omissis] con riconoscimento del diritto della ricorrente al trattamento economico con decorrenza dalla decorrenza giuridica della nomina, che avrebbe dovuto tenere al posto della [omissis], nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data della mancata immissione del ruolo, con interessi e rivalutazione monetaria; in via ancor più subordinata ha chiesto la condanna del Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno subito per la mancata immissione in ruolo.

2.- Si è costituita in giudizio la [omissis] contestando integralmente la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto; in particolare ha dedotto l'omessa impugnazione della graduatoria dell'anno 2008 rilevando che la resistente è stata inclusa nell'anno 2008 nella graduatoria di terza fascia dei docenti di lingua e letteratura spagnola; verso tale graduatoria non è stato proposto alcun ricorso; l'odierna ricorrente ha impugnato davanti al Tar la graduatoria dell'anno 2009, graduatoria nella quale la professoressa [omissis] non era compresa, essendo stata immessa in ruolo l'anno precedente, in virtù della graduatoria del 2008. Rileva ancora che la ricorrente non è tra i titolari del ricorso accolto dal Tar Lazio con la sentenza n. 1241/2009. Eccepisce inoltre il difetto di giurisdizione del giudice adito.

### 3. - *Sopravvenuta immissione in ruolo*

All'udienza del 9 novembre 2011 la difesa di parte ricorrente ha depositato proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato del 30 agosto 2011 e il contratto a tempo indeterminato, da cui si evince che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica partire dall'1 settembre 2010 e con decorrenza economica dal 1 settembre 2011.

Alla luce di questa circostanza sopravvenuta ha dedotto esser venuta meno la materia del contendere relativamente alla richiesta di immissione in ruolo e che tuttavia permane l'interesse a proseguire il giudizio relativamente alle richieste e conclusioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del ricorso.

3.1.- In considerazione di quanto precisato dalla ricorrente all'udienza del 9 novembre 2011, a seguito dell'immissione al ruolo della ricorrente, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di immissione in ruolo.

### 4.- *Decorrenza giuridica*

La ricorrente ha dichiarato altresì la permanenza dell'interesse in ordine ai punti 5, 6 e 7 del ricorso.

In ordine a tali richieste, va in via preliminare rilevata la condivisibilità delle pronunce del giudice amministrativo secondo cui le graduatorie dovevano essere modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

L'applicazione di tale principio avrebbe dovuto condurre all'immissione in ruolo dell'odierna ricorrente a partire dalla stessa data in cui è stata immessa in ruolo la docente di [omissis].

Pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica a

partire dalla predetta data.

5.- *Retribuzioni*

Non può essere accolta la domanda della parte in cui la ricorrente chiede la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data della mancata immissione in ruolo.

Infatti in base al principio di corrispettività, il diritto alla retribuzione non matura in mancanza di effettiva prestazione lavorativa.

6.- *Risarcimento del danno*

Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la mancata immissione in ruolo, a decorrere - come chiesto dalla ricorrente - dalla messa in mora, quindi a partire dal 21 gennaio 2011.

Il danno, in mancanza di elementi di segno contrario, va commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo che va dal 21 gennaio 2011 sino alla data di immissione in ruolo dell'odierna ricorrente, ossia dal 1 settembre 2011, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.

7.- Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e si liquidano in complessivi euro 1.000, di cui 500 per onorario e 10 per esborsi, oltre Iva e CP come per legge.

Reggio Calabria, 29.2.2012

Il Giudice